

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO 10/2019

Parma, 5 Aprile 2019

**OGGETTO: NUOVE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANF –
Circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019**

L'INPS, con la Circolare n. 45 /2019, ha comunicato l'introduzione di una nuova modalità di presentazione della domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) a decorrere dal 1° aprile 2019.

Da tale data, infatti, i lavoratori interessati dovranno avanzare l'istanza per la richiesta degli ANF esclusivamente in modalità telematica, mentre fino al 31 marzo 2019 sarà ancora possibile utilizzare il modulo cartaceo "ANF/DIP" (SR16).

L'Istituto Previdenziale spiega che le domande inviate tramite il canale telematico saranno istruite dall'Istituto al fine di:

- verificare il diritto del lavoratore a beneficiare dell'ANF;
- determinare la misura della prestazione familiare, individuando gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.

Il richiedente sarà informato direttamente dell'esito della sua richiesta solo in caso di reiezione, in quanto gli verrà inviato il relativo provvedimento. Nella sezione "Consultazione domanda" dell'area riservata (accesso al sito INPS mediante PIN) sarà comunque possibile visionare l'esito della domanda presentata.

Qualora si verifichi una variazione del nucleo familiare ovvero qualora si modifichino le condizioni reddituali, il lavoratore dovrà presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi dell'apposita procedura "ANF DIP".

L'INPS precisa che i lavoratori che avessero presentato al proprio datore di lavoro delle domande, entro il 31 marzo 2019, relative al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

ovvero per gli anni precedenti, non saranno tenuti a ripresentare le domande di ANF in relazione al medesimo periodo.

Autorizzazione ANF

Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell'Autorizzazione dell'INPS, il lavoratore interessato dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura "Autorizzazione ANF", la domanda di autorizzazione, Solo in caso di diniego dell'autorizzazione, il lavoratore sarà informato mediante il relativo provvedimento ("ANF58").

PER I LAVORATORI

Dipendenti di aziende del settore privato non agricolo

I lavoratori dovranno presentare la domanda di ANF all'INPS solamente in modalità telematica mediante uno dei seguenti canali:

- WEB, accedendo al servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it), mediante PIN dispositivo, identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

Dipendenti di aziende del settore privato agricolo

Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) la domanda di assegno al nucleo familiare continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il **modello cartaceo "ANF/DIP"** (SR16), come attualmente previsto.

PER I DATORI DI LAVORO

Domande presentate telematicamente dal 1° aprile 2019

Con riferimento alle domande di ANF presentate telematicamente dai lavoratori, a decorrere dal 1° aprile 2019 in una specifica utility del Cassetto Previdenziale aziendale saranno messi a disposizione dei datori di lavoro gli importi degli ANF spettanti ai lavoratori, calcolati dall'INPS in funzione della composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.

Gli importi saranno collegati al codice fiscale del lavoratore cui vanno erogati ed, eventualmente, del soggetto richiedente, qualora i due soggetti non coincidano.

Gli importi comunicati dall'Istituto sono gli importi teorici giornalieri e mensili.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Domande presentate in modalità cartacea fino al 31 marzo 2019

Per quanto riguarda le domande presentate in modalità cartacea entro il 31 marzo 2019 e riferite al periodo 1° aprile 2019 – 30 giugno 2019, la Circolare Inps precisa che i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di ANF, e procedere al relativo conguaglio, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolando quindi l'importo dovuto al lavoratore sulla base delle dichiarazioni presenti nell'istanza e la tipologia di contratto del lavoratore.

I datori di lavoro che riceveranno domande di ANF in formato cartaceo entro il 31 marzo 2019 potranno liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio fino alla denuncia contributiva relativa alle competenze di giugno 2019. Decorso tale termine non sarà più possibile effettuare conguagli sulla base di domande cartacee.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli